



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: apic83600e@istruzione.it - PEC: apic83600e@pec.istruzione.it - Cod.Fisc. 90055060447

Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP - sito web: www.iscmontalcini.edu.it

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

DIRIGENTE SCOLASTICO E DATORE DI LAVORO	Prof.ssa De Vincentiis Liliana
RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)	Sig. Porcelluzzi Fabio
MEDICO COMPETENTE	Dott.ssa Ciuccarelli Marida
RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)	Ins. De Rosa Orietta
UFFICI DI SEGRETERIA	
ASPP (ADDETTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)	Ins. Rossi Eleonora

COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Dott.ssa Coppola Daniela (DSGA)
------------------------------------	---------------------------------

SCUOLA DELL'INFANZIA "ALADINO"	
COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Ins. Orietta De Rosa
PRIMO SOCCORSO	Ins. Marcozzi Meri Ins. Massimi Maria Margherita Sig. Zappelli Luisella
PREVENZIONE INCENDI	Ins. Marcozzi Meri Ins. Massimi Maria Margherita
ASPP	Ins. Caracciolo Valentina

SCUOLA DELL'INFANZIA "PETER PAN"	
COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Ins. Scipioni Federico
PRIMO SOCCORSO	Ins. Attorresi Mara Ins. De Angelis Paola Ins. Napolitano Lucia Ins. Pellegrino Lucrezia Ins. Vanacore Flavia Ins. Bastarelli Krizia Sig.ra Pasqualini Elena Ins. Scipioni Federico Ins. Tizi Antonella
PREVENZIONE INCENDI	Ins. Attorresi Mara Ins. Scipioni Federico Ins. Tizi Antonella Ins. De Angelis Paola Ins. Pellegrino Lucrezia

	Ins. Vanacore Flavia Ins. Pagnanini Morena Ins. Fabiola Martini
ASPP	Ins. Pagnanini Morena

SCUOLA PRIMARIA "PENNESI"	
COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Ins. Ciferri Roberta
PRIMO SOCCORSO	Ins. Corvaro Edi Sig.ra Ingenito Maria Ins. Palmieri Laura Ins. Pacini Sabrina Ins. Rossetti Cristiana Ins. Laurenzi Meri Ins. Frapiccini Serenella <u>Defibrillatore</u> Ins. Polimanti Manuela Ins. Lorenzetti Stefania Ins. Rossi Eleonora Ins. Squeo Barbara Ins. Fermanelli Daniela
PREVENZIONE INCENDI	Ins. Ciferri Roberta Ins. Frapiccini Serenella Ins. Corvaro Edi Ins. Laurenzi Meri Ins. Pacini Sabrina Ins. Sagripanti Silvia Ins. Ottaviani Antonella Ins. Rossetti Cristiana Ins. Piscopo Carmela
ASPP	Ins. Rossi Eleonora

SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"	
COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Ins. Monteriù Debora
PRIMO SOCCORSO	Ins. Forti Eleonora Ins. Panichelli Loredana Ins. Stizza Sara Ins. Giannini Stefania Ins. Pallottini Paola Sig.ra Severino Anna Maria
PREVENZIONE INCENDI	Ins. Forti Eleonora Ins. Stizza Sara Ins. Giannini Stefania
ASPP	Ins. Forti Eleonora

SCUOLA PRIMARIA "COLLODI"	
COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Ins. Malloni Rosetta
PRIMO SOCCORSO	Ins. Battilà Donatella Ins. Lanciotti Gloria Ins. Palladino Rita Ins. Perazzoli Monica Ins. Girotti Samantha
PREVENZIONE INCENDI	Ins. Battilà Donatella Ins. Lanciotti Gloria Ins. Palladino Rita Ins. Perazzoli Monica Sig.ra Marinozzi Anna Maria Ins. Girotti Samantha
ASPP	Ins. Malloni Rosetta

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GALILEI"	
COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Prof.ssa Mataloni Patrizia
PRIMO SOCCORSO	Prof.ssa Beccaceci Laura Prof.ssa Bonifazi Stefania Sig.ra Grizzaffi Anna Luisa Prof.ssa Montemorà Sabina Prof. Porto Alessandro Prof.ssa Sgattoni Luisa Prof.ssa Tombolini Emanuela Prof.ssa Cudini Fabiola Prof.ssa Perini Cristiana Prof.ssa Quintabà Franca Prof.ssa Tempestilli Michela Prof.ssa Ubertini Fulvia
PREVENZIONE INCENDI	Prof. Falasca Zamponi Andrea Sig.ra Grizzaffi Anna Luisa Prof.ssa Marconi Michela Prof.ssa Montemorà Sabina Prof.ssa Perini Cristiana Prof.ssa Ripa Lucia Prof.ssa Tempestilli Michela Prof.ssa Bonifazi Stefania Prof.ssa Genovese Gioia Prof.ssa Medori Antonella Prof.ssa Pagliaretta Anna Maria Prof.ssa Quintabà Franca Prof.ssa Sgattoni Luisa Prof.ssa Tombolini Emanuela Prof. Porto Alessandro Prof.ssa Ubertini Fulvia Prof. Capecci Gianluca
ASPP	

SEGRETERIA E PALESTRA	
COORDINATORE DELL'EMERGENZA	Dott.ssa Coppola Daniela (DSGA)
PRIMO SOCCORSO	Sig.ra Basili Stefania Sig.ra Marini Anna Rita Sig.ra Pacini Antonella Sig.ra Vallorani Antonella
PREVENZIONE INCENDI	Sig.ra Biondini Simona Sig.ra Tempestilli Annarita
ASPP	Ins. Rossi Eleonora

PREPOSTI DI FATTO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigente Scolastico – Prof.ssa De Vincentiis Liliana 2. Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico – Ins. Pacini Sabrina 3. Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico - Ins. Lanciotti Gloria 4. Responsabile dei Lavoratori - Ins. De Rosa Orietta 5. Responsabili di Plesso - Ins. De Rosa Orietta, Scipioni Federico, Ciferri Roberta, Monteriù Debora, Malloni Rosetta, Mataloni Patrizia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Liliana De Vincentiis

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.

VADEMECUM SOLO PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CONFERIMENTO INCARICHI SICUREZZA

RSPP

In base all'art. 32 del D.lgs. 81/08, per lo svolgimento delle funzioni di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione. Il percorso formativo è stato strutturato in tre moduli: **A, B e C**. **Il modulo A** costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a **28** ore escluse le verifiche di apprendimento finali. Il **modulo B** è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa. L'articolazione del **modulo B** è strutturata prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di **48 ore**. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali. Il **modulo C** è il corso di specializzazione per le sole funzioni di **RSPP**. La durata complessiva è di **24 ore**, escluse le verifiche di apprendimento finali. **Gli ingegneri e gli architetti che intendono svolgere il ruolo di RSPP dovranno frequentare solo il corso Modulo C di 24 ore ed un aggiornamento dei Moduli B, per almeno 40 ore ogni cinque anni**. Se sono trascorsi poco più di 5 anni dalla data di laurea occorre seguire gli aggiornamenti, ovvero frequentare le 40 ore obbligatorie per tutti i microsettori, più le ore relative al quinquennio in corso. Per quanto riguarda il comparto scuola è preferibile individuare l'RSPP all'interno della Scuola, in possesso dei requisiti e relativi corsi di formazione. È criterio preferenziale scegliere RSPP in possesso degli attestati obbligatori ed altri eventuali attestati specifici per la sicurezza. Se ciò non fosse possibile, si può nominare esperto esterno. La nomina va conferita con regolare contratto con determinazione del relativo compenso. L'RSPP, dopo 6 mesi dall'incarico, se in possesso di Laurea ed Abilitazione all'Insegnamento, può svolgere corsi di formazione sulla sicurezza (Formazione Generale 4 ore – Formazione Specifica 8 ore) per tutto il personale docente ed ATA. Nota. Il sottoscritto è in possesso di tutti gli attestati richiesti, come da normativa, oltre altri titoli specifici in materia di sicurezza, per esercitare il ruolo di RSPP e Formatore Corsi della Sicurezza.

RLS

Il RLS va scelto e nominato tra gli RSU della Scuola. Il DM 382/98 individua N°1 RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e N° 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti. Gli obblighi dell'RLS sono: avvertire il Dirigente Scolastico sui rischi individuati nella scuola, mantenere il segreto d'ufficio, partecipare alle riunioni di coordinamento. Il Rappresentante ha diritto ad una formazione peculiare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno **32 ore**, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico dei partecipanti. Per l'espletamento del proprio mandato a ogni RLS spettano **40 ore annue di permessi retribuiti**. Non sono previsti altri compensi per tale ruolo. Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna

candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico non potrà che prenderne atto e l'Istituto resterà privo di tale figura. È consigliabile che il Dirigente Scolastico conservi agli atti la documentazione che le RSU non hanno designato nessuno o che i lavoratori non hanno eletto nessuno. Si sottolinea altresì il fatto che la figura di RLS non è obbligatoria all'interno di un Istituto scolastico, ma si configura come un diritto dei lavoratori ed un'importante opportunità per il Sistema Sicurezza dell'Istituto. A nessun titolo il Dirigente Scolastico può individuare e designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione).

PRIMO SOCCORSO

Ai sensi del D.Lgs 81/08, è obbligo del Dirigente Scolastico occuparsi della designazione degli addetti al Primo Soccorso, in base alle dimensioni e caratteristiche dell'Istituto Scolastico. È opportuno individuare almeno due addetti per ogni piano di ogni plesso, per dare modo agli addetti all'antincendio di gestire un intervento con estintori od idranti e a quelli addetti al primo soccorso di operare in modo efficace in casi di una certa gravità (p.es. disostruzione vie aeree di alunni). Gli addetti devono essere individuati tenendo conto della turnazione. I due addetti per tipologia devono essere scelti in base alla loro presenza nel plesso di riferimento. Occorrerà riferirsi a lavoratori che non fanno gli stessi turni (nel caso ad esempio di collaboratori ATA o insegnanti della scuola dell'infanzia) o che non hanno gli stessi giorni liberi. Gli addetti devono essere affidabili e garantire continuità. La prima formazione di base in materia di primo soccorso e l'aggiornamento quinquennale sono requisiti fondamentali per lo svolgimento dell'incarico di addetto al primo soccorso. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso del requisito della formazione e dell'aggiornamento di tali figure. La formazione specifica può avvenire anche dopo la nomina e anche presso la sede dell'Istituto a carico dell'istituzione scolastica. **Si ricorda che la designazione come riportato dall'art. 43 punto 3 non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (certificazione medica).** Non è previsto alcun indennizzo economico se non il pagamento del corso obbligatorio attuato presso l'istituzione scolastica.

PREVENZIONE INCENDI

Ai sensi del D.Lgs 81/08, è obbligo del Dirigente Scolastico occuparsi della designazione degli addetti alla prevenzione Incendi, in base alle dimensioni e caratteristiche dell'Istituto Scolastico. È opportuno individuare almeno due addetti per ogni piano di ogni plesso, per dare modo agli addetti all'antincendio di gestire un intervento con estintori od idranti e a quelli addetti al primo soccorso di operare in modo efficace in casi di una certa gravità (p.e. disostruzione vie aeree di alunni) Gli addetti devono essere individuati tenendo conto della turnazione. I due addetti per tipologia deve essere scelti in base alla loro presenza nel plesso di riferimento. Occorrerà riferirsi a lavoratori che non fanno gli stessi turni (nel caso ad esempio di collaboratori ATA o insegnanti della scuola dell'infanzia) o che non hanno gli stessi giorni liberi. Gli addetti devono essere affidabili e garantire continuità. La prima formazione di base in materia di prevenzione incendi e l'aggiornamento quinquennale sono requisiti fondamentali per lo svolgimento dell'incarico di addetto alla gestione delle emergenze e alla prevenzione incendi. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso del requisito della formazione e dell'aggiornamento di tali figure. La formazione specifica può avvenire anche

dopo la nomina e presso la sede dell' Istituto a carico dell' istituzione Scolastica. **Si ricorda che la designazione come riportato dall'art. 43 punto 3 non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (certificazione medica).** Non è previsto alcun indennizzo economico se non il pagamento del corso obbligatorio attuato presso l' istituzione scolastica.

PREPOSTI PER LA SICUREZZA

Solitamente, il Dirigente Scolastico nomina un "preposto alla sicurezza" per ogni plesso facente parte dell'Istituto, perché non potrebbe essere sempre fisicamente presente ed occuparsi delle attività quotidiane. Di solito, questa figura viene individuata nel fiduciario di plesso, o collaboratore del Dirigente, in quando lo stesso è già delegato allo svolgimento di compiti connessi alla gestione operativa e alla risoluzione di piccole problematiche nel plesso di appartenenza. Nella scuola, però, sono presenti ulteriori tipologie di preposti. In particolare è da considerarsi come "preposto alla sicurezza" ogni lavoratore che svolga un compito operativo di controllo e coordinamento. A tal proposito, è opportuno elencare le seguenti figure professionali che all'interno di un Istituto ricoprono di fatto il ruolo di preposti e che è necessario che vengano nominate formalmente dal Dirigente Scolastico e debitamente formate:

1. Il DSGA (direttore dei servizi generali ed amministrativi), che sovrintende allo svolgimento del lavoro amministrativo negli uffici, conformemente a quanto predisposto dal Documento di Valutazione dei Rischi;
2. il Vice Preside, che verifica l'attività didattica e vigila sul corretto svolgimento delle varie attività;
3. i Responsabili dei laboratori e delle palestre, che svolgono la sorveglianza dell'attività didattica degli studenti che frequentano i laboratori e la palestra, addestrandoli all'uso degli strumenti ivi ubicati;
4. gli Insegnati tecnico-pratici (solo se svolgono attività didattica all'interno di laboratori con uso di attrezzature).

I compiti generali di un preposto appositamente nominato possono essere riassunti come segue: vigilare affinché le disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengano rispettate. In caso di inadempienza occorre informare il Dirigente Scolastico: in situazioni di emergenza deve coordinare gli insegnanti e gli studenti, affinché abbandonino le pertinenze scolastiche o si allontanino immediatamente dalle zone pericolose, segnalare al Dirigente Scolastico e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ogni situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, sulla base della formazione ricevuta frequentando i corsi di aggiornamento e formazione previsti dalla legge vigente (Formazione obbligatoria per tutti i docenti e Ata 12 ore). Non è previsto alcun indennizzo economico se non il pagamento del corso obbligatorio attuato presso l' istituzione scolastica.

CORSI FORMAZIONE SICUREZZA

Si ricorda al personale che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare una adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell'art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e che il lavoratore ha l'obbligo di "partecipare ai

programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro". La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA:

- n° 4 ore di Formazione Generale;
- n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore);

La formazione va periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore, ogni cinque anni. Per il solo personale ATA: formazione/aggiornamento per "Addetto al Primo Soccorso" , svolto da un medico, e "Addetto Antincendio", svolto da Vigili del fuoco o personale qualificato. I docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore con modalità e tempi da concordare. Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere svolta fuori dall'orario di servizio, pertanto il personale ATA è tenuto a recuperare, mentre invece per i docenti tali attività devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all'insegnamento di cui al CCNL.